

Avvertenza: poiché, ad oggi, il testo della Mozione pubblicato nella Banca dati del Sindacato Ispettivo del Parlamento Italiano, non contiene le modifiche apportate nella seduta della Camera dei Deputati del 15 ottobre 2019, abbiamo dovuto effettuare manualmente gli stralci e le rimodulazioni apportati utilizzando a tal fine la trascrizione stenografica della seduta stessa. A questo URL è possibile trovare i testi delle Mozioni che abbiamo utilizzato come base di lavoro: https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0239&tipo=documenti_seduta&pag=allegato_a# (visitato il 22 ottobre 2019)

Atto Camera

Mozione 1-00264

presentato da

LOCATELLI Alessandra

testo presentato

Lunedì 14 ottobre 2019

modificato

Martedì 15 ottobre 2019, seduta n. 239

La Camera,
premessi che:

in data 13 dicembre 2006, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (di seguito, «Convenzione Onu»), dando vita a un documento fondamentale per la costituzione, a livello internazionale, di una società inclusiva delle persone con disabilità;

il principio ispiratore della Convenzione Onu, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, non punta al riconoscimento di «nuovi» diritti in favore delle persone con disabilità. L'obiettivo, piuttosto, è quello di assicurare che tali individui possano godere delle medesime prerogative degli altri consociati, in applicazione del generale principio di pari opportunità;

in tale prospettiva, la Convenzione Onu riflette l'evoluzione della definizione di disabilità che si è registrata negli ultimi anni. Non più una visione statica, bensì multiprospettica che interpreta le situazioni di disabilità come risultato di una complessa interazione tra l'individuo, i fattori personali e i fattori ambientali;

le azioni da mettere in campo per realizzare gli ambiziosi obiettivi della Convenzione Onu sono molteplici. Le persone con disabilità, in effetti, sono tuttora vittime di gravi vessazioni e prevaricazioni, anche nell'esercizio delle proprie libertà individuali;

tra queste, assumono primaria rilevanza gli episodi di violenza, maltrattamento e abusi, anche di natura sessuale, che ancora oggi vengono subiti in gran numero dalle persone con disabilità, all'interno e all'esterno del proprio domicilio;

l'ultimo caso di cronaca, recentissimo, ha interessato un ragazzo di ventiquattro anni, affetto da una grave patologia caratterizzata da *deficit* intellettivi. Accompagnato in ospedale, i medici hanno confermato i sospetti, mettendo a referto la violenza sessuale sulla quale sono attualmente in corso le indagini delle forze dell'ordine;

particolarmente delicata, in questo quadro, è la situazione delle donne con disabilità, vittime di «discriminazioni multiple» che proprio i fattori sociali, culturali e la scarsa sicurezza hanno contribuito ad ingenerare e a consolidare nel tempo;

la Convenzione Onu ha dedicato un apposito articolo al tema in questione riconoscendo che le donne e i minori con disabilità sono soggetti a «discriminazioni multiple» e che per tale motivo è necessario adottare «misure per garantire il loro pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali»;

nel preambolo della medesima Convenzione Onu, inoltre, si sottolinea che le donne e le ragazze con disabilità, in ragione dell'intersezione del fattore del «genere» e di quello della

«disabilità», corrono un rischio più elevato di subire violenze, maltrattamenti e abusi fisici e sessuali;

queste tendenze, assolutamente da sradicare, hanno trovato conferma, purtroppo, nelle principali indagini statistiche che sono state condotte in relazione al fenomeno. Nell'ambito delle rilevazioni della Fish – Federazione italiana per il superamento dell'handicap, infatti, circa il 10 per cento delle donne con disabilità interpellate ha dichiarato di essere stata vittima di stupro nella propria vita;

allo stesso modo, i dati Istat, aggiornati al 2014, certificano che il rischio di subire violenze fisiche o sessuali è molto più alto per le donne con limitazioni (circa il 36,6 per cento) rispetto al resto della popolazione femminile. Problematiche maggiori nelle donne con disabilità si riscontrano anche con riferimento agli episodi di stupri, *stalking* e violenza psicologica;

all'interno di queste rilevazioni, inoltre, potrebbero non rientrare i tantissimi casi di violenza «invisibile» che non sono seguiti da una denuncia da parte delle relative vittime. Secondo l'Istat, infatti, le vittime di violenza sessuale non sporgono denuncia addirittura nel 92,5 per cento dei casi e non vi è ragione di ritenere che un dato analogo, se non addirittura superiore, non si riscontri con riguardo alle donne con disabilità, a causa delle difficoltà ancora maggiori che le stesse possono incontrare nel chiedere aiuto e nell'essere ascoltate e comprese;

il fenomeno, data la sua complessità e gravità, ha spinto il Parlamento europeo ad approvare in data 29 novembre 2018 una specifica risoluzione sulla situazione delle donne con disabilità («di seguito Risoluzione europea»), riprendendo alcuni temi già trattati, più in generale, nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche nota come Convenzione di Istanbul;

i dati evidenziati dal Parlamento europeo sono allarmanti. Si conferma, innanzitutto, il rischio accentuato delle donne con disabilità di subire violenze fisiche o sessuali nel corso della propria vita. Inoltre, si sottolinea come la violenza contro le donne con disabilità non sia solamente di natura sessuale, ma generale, ricomprendendo altresì le situazioni di abbandono, i problemi di comunicazione, fino ad arrivare alla negazione nei ruoli e dei momenti essenziali della vita, assumendo in questo modo una connotazione che deve correttamente essere interpretata e definita «trasversale», oltre che multipla;

in particolare, secondo quanto rilevato nella Risoluzione europea, negli Stati membri sono presenti gravi criticità che rendono difficoltoso l'accesso delle donne con disabilità alle strutture di protezione delle vittime di violenza, ma anche ai servizi erogati nei differenti settori dell'istruzione, dei trasporti, del lavoro e della sanità;

più nel dettaglio, la Risoluzione europea specifica che:

a) sul piano lavorativo, circa il 45 per cento delle donne con disabilità in età lavorativa (20-64 anni) sono prive di un'occupazione;

b) sul piano economico, le persone con disabilità e, in particolare, le donne hanno redditi più bassi e sono a più alto rischio di povertà ed esclusione sociale;

c) sul piano sanitario, secondo l'indice sull'uguaglianza di genere dell'Eige (2017), in media il 13 per cento delle donne con disabilità lamenta di non vedere soddisfatti i propri bisogni medici, mentre per la rimanente parte della popolazione femminile tale percentuale si attesta intorno al 5 per cento;

per garantire una risposta alle citate criticità, il Parlamento europeo ha diramato una lunga serie di raccomandazioni agli Stati membri, invitando i rispettivi Esecutivi a rispettare «gli impegni assunti in merito alla ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità» e a integrare «una prospettiva relativa alle donne e alle minori con disabilità nei programmi, strategie e politiche in materia di parità di genere»;

nel nostro Paese, il percorso di superamento degli ostacoli e dei fattori ambientali che danno luogo alle citate discriminazioni, ivi incluse quelle multiple, è ancora incompleto. Le persone con disabilità e, tra queste, in particolar modo le donne sono tuttora vittime di violenza, come attestano i dati sopra riportati, e rimangono troppo spesso invisibili ed escluse

dai principali servizi erogati a beneficio della collettività;

pochi sono altresì i riferimenti a livello normativo. Manca una disciplina mirata che tenga conto delle discriminazioni multiple e del loro impatto nella vita delle persone e, in particolare, delle donne con disabilità;

nel quadro degli interventi già approvati possiamo citare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante «Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza», nell'ambito del quale vengono previsti appositi moduli volti alla sensibilizzazione sulle forme di violenza in danno delle donne con disabilità e sui percorsi da attivare in questi casi;

nella stessa prospettiva, il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne sottolinea l'esigenza di promuovere azioni mirate per contrastare le violenze sui gruppi più vulnerabili, tra i quali le donne con disabilità;

gli interventi in questione, tuttavia, non possono bastare a contrastare le predette forme di discriminazione. Di qui la necessità che il Governo si attivi e attui misure idonee a salvaguardare le esigenze di tali categorie di persone, dando così attuazione agli obblighi assunti dall'Italia attraverso la ratifica della sopracitata Convenzione Onu e cogliendo altresì l'invito rivolto agli Stati membri dal Parlamento europeo tramite l'anzidetta Risoluzione,

impegna il Governo:

- 1) ad adottare iniziative per contrastare efficacemente la violenza, i maltrattamenti e gli abusi perpetrati in danno delle persone con disabilità, dedicando particolare attenzione alle donne, quali vittime di discriminazione multipla, e intervenendo secondo le quattro linee di intervento principali della prevenzione, della protezione, del sostegno e della repressione dei reati;
- 2) ad adottare le iniziative di competenza per garantire che le ragazze e le donne con disabilità si trovino sempre nelle condizioni di poter sporgere denuncia e adire la tutela giudiziaria contro le violenze subite, assicurando piena attuazione a quanto previsto sul punto dalle «Linee Guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza»;
- 3) ad introdurre, nell'ambito del «Piano nazionale sulla violenza maschile contro le donne», azioni di sostegno nei confronti delle donne con disabilità vittime di violenza, garantendo un'assistenza continua a partire dalla fase della denuncia sino al successivo percorso di riabilitazione, di cura e di definizione di percorsi per l'uscita dalla violenza;
- 4) ad adottare iniziative per avviare percorsi di formazione specifica degli operatori sanitari e sociosanitari tenuti a rapportarsi, a qualsiasi titolo, con la persona con disabilità vittima di violenza;
- 5) a valutare l'opportunità di prevedere indicatori per la valutazione dell'impatto delle iniziative adottate e delle relative risorse stanziare, in modo da orientare le future strategie di intervento, garantendo in ogni caso la partecipazione attiva delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei centri antiviolenza;
- 6) ad adottare iniziative per riconoscere adeguata tutela alle donne con disabilità, quale categoria soggetta a discriminazioni multiple e trasversali, predisponendo azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli e i limiti esterni che tuttora si frappongono ad una loro piena inclusione nel tessuto sociale;
- 7) ad integrare in maniera biunivoca le politiche pubbliche in tema di parità di genere con quelle relative alla protezione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;

8) ad adottare iniziative volte a garantire, sul piano sanitario, pieno accesso alle prestazioni e ai trattamenti da parte delle donne con disabilità, in condizioni di uguaglianza con gli altri cittadini e in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;

9) a valutare l'opportunità di adottare iniziative finalizzate a tutelare la piena libertà di scelta delle donne con disabilità, anche in ambito sanitario, sradicando ogni forma di coercizione e prevedendo, all'interno delle strutture, personale preposto a garantire la loro autodeterminazione, in grado di fornire le necessarie informazioni con le forme e le modalità adeguate in base alle diverse tipologie di disabilità;

10) in tale contesto, ad assumere iniziative per assicurare che gli ambulatori, gli ospedali e la rete dei presidi sanitari e sociosanitari siano sempre strutturalmente accessibili per persone con disabilità motorie, in accordo a quanto stabilito dalla Convenzione dell'Onu;

11) ad adottare iniziative volte a rendere pienamente accessibile il sistema dell'istruzione e del lavoro alle donne con disabilità, anche attraverso la previsione di forme di flessibilità adeguate e la promozione del lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, in maniera tale da garantire la loro piena realizzazione;

12) ad integrare i temi delle discriminazioni multiple alle quali sono soggette, in particolare, le donne con disabilità nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione concernenti la parità di genere, prevedendo un coinvolgimento attivo anche del mondo scolastico, in accordo a quanto stabilito dalle Linee guida di cui all'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 del 2015;

13) a promuovere sistemi di rilevamento e valutazione della diffusione, della gravità e delle conseguenze del fenomeno della discriminazione multipla ai danni delle ragazze e delle donne con disabilità.

(1-00264) «[Locatelli](#), [Molinari](#), [Panizzut](#), [Boldi](#), [De Martini](#), [Foscolo](#), [Lazzarini](#), [Sutto](#), [Tiramani](#), [Ziello](#)».